

DOCUMENTO INFORMATIVO
(REDATTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 20307
DEL 15 FEBBRAIO 2018)
LUGLIO 2019

PREMESSA.

Il presente documento informativo (il "**Documento Informativo**" o il "**Documento**") è stato predisposto in ottemperanza alla normativa di recepimento della Direttiva 2014/65/UE sui mercati e sugli strumenti finanziari (la "**Direttiva MiFID II**") finalizzata alla creazione di un mercato europeo, più ampio, integrato e competitivo nel settore dei servizi finanziari mediante l'introduzione di un maggiore grado di trasparenza e tutela nei confronti degli investitori.

La Direttiva MiFID II è stata attuata in Italia con il D.lgs. del 3 agosto 2017 n. 129 che ha introdotto alcune modifiche al D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (il "**Testo Unico della Finanza**" o il "**TUF**") entrate in vigore il 3 gennaio 2018 e, a livello di normativa secondaria, per quanto di interesse agli effetti del presente Documento, con il regolamento Consob n. 20307/2018 (il "**Regolamento Intermediari**"), e con le modifiche apportate al regolamento adottato congiuntamente dalla Banca d'Italia e dalla Consob ai sensi dell'art. 6, comma 2-*bis* del Testo Unico della Finanza (il "**Regolamento Congiunto Banca d'Italia - Consob**") del 29 ottobre 2007, successivamente modificato (collettivamente, la "**Normativa di Riferimento**").

Il Documento Informativo è stato redatto da DeA Capital Alternative Funds SGR S.p.A. ("**DeA Capital Alternative Funds SGR**" o la "**SGR**") ai sensi del Regolamento Intermediari per fornire ai propri clienti o potenziali clienti talune informazioni in relazione alla SGR ed ai fondi di investimento alternativo italiano (FIA) mobiliare istituiti e gestiti dalla medesima SGR.

In particolare, con il presente Documento Informativo la SGR intende fornire ai propri clienti o potenziali clienti le informazioni appropriate affinché essi possano comprendere la natura del servizio prestato dalla SGR (sez. 1), la natura dell'investimento nel Fondo ed i rischi ad esso connessi (sez. 2). Inoltre, si riportano alcune informazioni generali sui costi e sugli oneri connessi alla gestione del Fondo (sez. 3) e sui compensi e sulle commissioni (cd. "incentivi") versate o percepite dalla SGR (sez. 4).

Gli obblighi informativi previsti dal Regolamento Congiunto Banca d'Italia – Consob e dal Regolamento Intermediari hanno contenuti parzialmente diversi a seconda che i destinatari dell'informativa siano qualificati come "clienti professionali" o come "clienti al dettaglio" in base al Regolamento Intermediari. Il presente Documento Informativo intende soddisfare le obbligazioni informative della SGR nei confronti di tutti gli investitori del Fondo, indipendentemente dalla loro qualificazione come professionali (di diritto o su richiesta) ovvero al dettaglio.

Le informazioni contenute nel presente Documento sono in parte ricomprese, in ciascun regolamento di gestione del Fondo e, ove applicabile, la documentazione di offerta ex

art. 43 del TUF, nonché, per gli investitori al dettaglio, nel documento sintetico contenente le Informazioni chiave (cd. "KID" o "Key Information Document") del prodotto di investimento.

1. INFORMAZIONI SULLA SGR, SUI SUOI SERVIZI E SU TALUNE POLITICHE E PROCEDURE DI INTERESSE DEGLI INVESTITORI

1.1 Dati societari della SGR

Denominazione Sociale: S.G.R. S.p.A.	DeA Capital Alternative Funds
Forma giuridica:	Società per Azioni
	Italia – Milano, Via Brera 21
Iscritta al Registro Imprese di Milano N.° REA:	MI - 1828479
Codice Fiscale e P.IVA:	05520520965
Legale rappresentante:	Dott. Roberto Saviane
Telefono:	+39 (02) 290663.1
Fax:	+39 (02) 290663.20

La SGR è partecipata al 100% da DeA Capital S.p.A. ("**DEA CAPITAL**") operante, tra l'altro, nel settore dell'*alternative investment* con una vasta gamma di prodotti. DeA CAPITAL è quotata alla Borsa Valori di Milano, segmento Star. Per maggiori informazioni su DeA CAPITAL si consulti il sito www.deacapital.it.

1.2 Attività svolta dalla SGR

In data 8 giugno 2007 DeA Capital Alternative Funds S.G.R. è stata autorizzata dal Governatore della Banca d'Italia all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio ai sensi dell'art. 35 del Testo Unico della Finanza; è attualmente iscritta al n. 100 dell'Albo - Sezione Gestori FIA delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia (disponibile presso il sito www.bancaditalia.it). In quanto Gestore di Fondi Alternativi di Investimento, la SGR può gestire tutti i fondi che rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva AIFM ("**AIFMD**"), ossia tutti quei fondi (immobiliari, mobiliari chiusi e speculativi) che non soggiacciono all'applicazione della direttiva 2009/65/CE che detta una disciplina armonizzata per gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari ("**OICVM**").

In data 4 giugno 2019 (protocollo n. 0713569/19), Banca d'Italia ha comunicato – sentito il parere espresso dalla Consob – il nulla osta all'estensione dell'operatività della SGR ai servizi di consulenza, gestione di portafogli e commercializzazione di OICR terzi.

Conformemente al proprio oggetto sociale, la SGR presta il servizio di gestione collettiva del risparmio attraverso l'istituzione e la gestione di fondi di investimento alternativo di tipo chiuso, la gestione dei rischi inerenti a tali fondi, e l'amministrazione dei rapporti con gli investitori dei fondi.

1.3 Modalità di comunicazione con gli Investitori

Ogni dichiarazione, comunicazione e notifica tra gli investitori del Fondo (gli **"Investitori"** e singolarmente l'**"Investitore"**) e la SGR va effettuata in lingua italiana. Qualora la SGR dovesse mettere a disposizione dell'Investitore, per mere esigenze di comodità e dietro sua richiesta, una traduzione inglese delle suddette dichiarazioni, comunicazioni o notifiche, resta inteso che, in caso di discrepanze tra la versione inglese e italiana, la versione italiana prevarrà, anche qualora l'Investitore sia in grado di comprendere la lingua inglese meglio della lingua italiana.

Le comunicazioni tra la SGR e l'Investitore avvengono per iscritto nel rispetto delle seguenti condizioni:

- (a) la SGR invia ogni comunicazione all'Investitore, con pieno effetto, al domicilio eletto nel modulo di sottoscrizione delle quote ovvero nella richiesta di trasferimento di queste ultime, all'attenzione della persona ivi indicata, salva la facoltà dell'Investitore di designare per iscritto uno o più rappresentanti per le comunicazioni, informandone la SGR;
- (b) l'Investitore invia ogni comunicazione alla SGR alla sede legale all'attenzione del legale rappresentante.

Ogni comunicazione prevista dal Regolamento nei confronti degli Investitori e da questi alla SGR deve essere effettuata per il tramite di raccomandata A/R o con altro mezzo equivalente (anche a mezzo posta elettronica) che assicuri la prova della ricezione e inviata, a seconda dei casi, all'indirizzo comunicato da ciascun Investitore nel modulo di sottoscrizione o con successivo avviso, ovvero alla sede legale della SGR.

1.4 Sintesi delle procedure adottate dalla SGR per la gestione dei reclami

Eventuali reclami possono essere inviati per iscritto alla sede legale della SGR, all'attenzione del legale rappresentante. La SGR ha adottato idonee procedure per garantire la sollecita trattazione dei reclami presentati dagli Investitori. Il processo di gestione dei reclami si conclude, di regola, nel tempo massimo di 90 giorni dal

ricevimento del reclamo. La SGR si è dotata di processi interni tali da garantire un esame articolato della problematica emergente dal reclamo. La risposta al reclamo viene inviata tempestivamente, e comunque nei termini sopra indicati, in forma scritta. Nella trattazione dei reclami ricevuti, ove ricadano nell'ambito di applicazione del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 concernente l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) (di seguito, anche il "**Regolamento ACF**"), le pretese dell'Investitore e le circostanze di fatto e di diritto alle stesse connesse verranno valutate anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'Investitore ed è sempre esercitabile nei limiti e nei termini stabiliti dal citato regolamento della CONSOB. Nel caso di reclami che ricadano nell'ambito di applicazione del Regolamento ACF e che non siano stati accolti, anche solo parzialmente, la SGR predispone un'adeguata comunicazione che illustri all'Investitore i modi e i tempi di presentazione del ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie.

1.5 Sintesi delle procedure adottate dalla SGR in materia di *best execution*

Il Regolamento Intermediari impone alle società di gestione del risparmio di adottare misure e meccanismi efficaci al fine di garantire che gli ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari eseguiti o trasmessi per conto dei fondi gestiti siano eseguiti in modo da ottenere il miglior risultato possibile per i fondi stessi. Tali obblighi si applicano esclusivamente con riferimento agli ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari, come definiti dall'art. 1, comma 2, del Testo Unico della Finanza, che siano, quindi, negoziabili su mercati regolamentati o non regolamentati.

Con riferimento agli intermediari che, come la SGR, gestiscono fondi chiusi, tali regole trovano applicazione limitatamente agli investimenti temporanei di liquidità trasmessi dalla SGR ad altri intermediari ovvero nell'approvvigionamento di valute diverse dall'Euro di volta in volta necessarie per far fronte alle richieste di versamenti degli importi sottoscritti (c.d. *capital call*) dal Fondo nelle società partecipate. Ciò premesso, con riferimento alla trasmissione degli ordini su strumenti finanziari disposti per esigenze di investimento della liquidità del Fondo, la SGR trasmette i propri ordini al depositario, adottando misure e meccanismi efficaci al fine di garantire che siano eseguiti in modo da ottenere il miglior risultato possibile per il Fondo stesso. A norma delle disposizioni regolamentari le misure di *best execution* devono essere oggetto di una verifica periodica: la SGR ha scelto di procedere a tale verifica con cadenza annuale.

1.6 Sintesi della strategia relativa all'esercizio dei diritti inerenti gli strumenti finanziari di pertinenza del Fondo

Una sintesi della strategia adottata dalla SGR per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza del Fondo è a disposizione degli Investitori che intendano prenderne visione.

1.7 Sintesi della *policy* in tema di gestione dei conflitti di interesse

Ai sensi dell'articolo 117 del Regolamento Intermediari, la SGR ha adottato procedure e altre misure per la gestione delle situazioni di conflitto di interessi idonee a ledere gravemente gli interessi del Fondo (le "**Situazioni di Conflitto**").

La SGR rimane a disposizione per fornire agli Investitori che ne facciano richiesta informazioni di dettaglio in relazione alle procedure e alle altre misure in tema di gestione dei conflitti di interesse adottate dalla SGR ai sensi dell'art. 118 del Regolamento Intermediari.

2. NATURA E RISCHI DEL FONDO

2.1 Natura dello strumento finanziario

I Fondi istituiti e gestiti dalla SGR sono, di norma: (a) fondi di investimento alternativo; (b) mobiliare; (c) a forma chiusa; e (d) riservati. Esaminiamo brevemente ciascuna di tali caratteristiche.

- (a) *Il fondo comune di investimento è "l'OICR costituito in forma di un patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore" (art. 1, comma 1, lett. j) del Testo Unico della Finanza). A sua volta, OICR od Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio è "l'organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte [ndr. da una società di gestione del risparmio], nell'interesse degli investitori ed in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati, in favore di soggetti diversi dai consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata" (art. 1, comma 1, lett. k) del Testo Unico della Finanza). Il patrimonio del fondo è separato a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio, dagli altri fondi gestiti dalla stessa, nonché da quello di ciascun investitore del fondo. Delle obbligazioni contratte per suo conto, la società di gestione del risparmio che lo gestisce*

risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo. Sul patrimonio del fondo non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa né quelle dei creditori del depositario o del sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori al fondo sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La società di gestione del risparmio non può, in alcun caso, utilizzare nell'interesse proprio o di terzi i beni di pertinenza del fondo. I partecipanti al fondo non hanno alcun diritto o potere di interferire nella gestione del fondo; questa è affidata, in via esclusiva, alla società di gestione del risparmio, intermediario sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia che opera nell'interesse degli investitori, nei limiti previsti dal regolamento di gestione del fondo e dalle prescrizioni normative delle autorità di vigilanza. Il depositario custodisce gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide del fondo (ove non siano affidate a terzi), procede, sulla base delle istruzioni ricevute dalla società di gestione del risparmio, al regolamento delle operazioni di investimento e disinvestimento, accerta la legittimità delle operazioni di vendita, emissione, riacquisto, rimborso ed annullamento delle quote del fondo, nonché la destinazione dei redditi del fondo, compie le operazioni connesse con la distribuzione dei proventi del fondo agli investitori e monitora i flussi di liquidità del fondo qualora la liquidità non sia affidata alla stessa. Il depositario è responsabile nei confronti della società di gestione del risparmio e di ciascun investitore per ogni pregiudizio da questi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi.

- (b) Il *fondo mobiliare* si caratterizza per non aver le caratteristiche proprie di un fondo immobiliare, così come individuate dal Decreto; in particolare, il patrimonio di un fondo mobiliare è investito prevalentemente in strumenti finanziari (nella nozione recepita dal TUF), crediti e altri rapporti giuridici in cui può essere investito il patrimonio di un fondo comune di investimento mobiliare ai sensi del Decreto 30/2015 (gli "**Strumenti**"). In relazione alla natura degli strumenti finanziari oggetto di investimento il fondo mobiliare può presentare caratteristiche tipologiche differenti.
- (c) Il *fondo chiuso* è un fondo che effettua le operazioni di raccolta del capitale in uno o più periodi di sottoscrizione e che prevede il rimborso delle quote solo alla scadenza della propria durata o, prima di allora, nei casi previsti dalla legge o dal regolamento di gestione del fondo. Pertanto, diversamente da quanto accade con i fondi aperti, gli investitori possono sottoscrivere le quote del fondo chiuso esclusivamente durante un limitato arco temporale (il periodo di sottoscrizione) e non hanno il diritto di ottenere, su richiesta, il rimborso delle proprie quote in qualsiasi momento. I fondi chiusi, infatti, vengono istituiti per investire in attività

di medio/lungo periodo tendenzialmente illiquide. Il fondo può rimborsare anticipatamente le quote, in misura parziale, a seguito di operazioni di disinvestimento o altri eventi che generano liquidità. In tal caso, la società di gestione provvede a distribuire ai partecipanti, conformemente al regolamento di gestione, la liquidità disponibile, sia per la parte che rappresenta eventuali utili realizzati, sia per quella che costituisce rimborso dei versamenti effettuati dai partecipanti (a valere sulle proprie quote) per finanziare l'investimento. Poiché il rimborso parziale anticipato delle quote consegue a operazioni disposte dalla società di gestione del risparmio discrezionalmente, con l'obiettivo di conseguire il miglior rendimento del patrimonio del fondo nell'interesse dei partecipanti, ciascun investitore potrebbe trovarsi costretto a dover sostenere il rischio economico del proprio investimento nel fondo fino al momento in cui esso viene liquidato secondo quanto previsto nel regolamento di gestione. I partecipanti a fondi chiusi hanno alcuni poteri che sono idonei a incidere sull'organizzazione (ma non sulla gestione) del fondo in virtù di norme di legge e/o del regolamento di gestione. In particolare, essi possono, a date condizioni e con deliberazione dell'assemblea dei partecipanti, provvedere a sostituire la società di gestione del fondo con altra società di gestione.

- (d) Il *fondo riservato* è un fondo le cui quote possono essere sottoscritte o acquistate esclusivamente da "investitori professionali", come identificati in attuazione dell'art. 6, commi 2-*quinquies* e 2-*sexies* del Testo Unico della Finanza, nonché dagli investitori di cui all'art. 14, comma 2, del Decreto.

I fondi riservati godono di maggiore flessibilità rispetto ai restanti fondi chiusi. In particolare, per la società di gestione non trovano applicazione nella gestione del fondo le norme prudenziali sul contenimento e il frazionamento del rischio disposte dalla Banca d'Italia per i fondi non riservati. Inoltre, gli impegni finanziari degli investitori, conseguenti alla sottoscrizione delle quote del fondo, possono essere richiamati dalla società di gestione in forma frazionata durante la vita del fondo, onde soddisfare il fabbisogno finanziario derivante dalle operazioni di investimento o dai costi a carico del fondo.

Infine, i regolamenti di gestione dei fondi riservati (e le relative modifiche) non sono soggetti all'approvazione della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 37, comma 4, del Testo Unico della Finanza.

3. INFORMAZIONI SUI COSTI E SUGLI ONERI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE AL FONDO

I costi, gli oneri e le spese connessi alla partecipazione al Fondo sono ripartiti tra il Fondo, la SGR e i singoli Investitori con le modalità e nella misura previsti nel rispettivo Regolamento di Gestione.

4. INCENTIVI

Per "incentivi" si intendono i compensi e le commissioni pagati o percepiti dalla SGR, ovvero le prestazioni non monetarie fornite o ricevute dalla medesima, in relazione alle attività e ai servizi da essa resi agli Investitori. La SGR non può, in relazione alla prestazione del servizio di gestione collettiva e alla commercializzazione di quote o azioni di OICR, versare o percepire incentivi ad eccezione che non ricorrano le condizioni previste dalla vigente normativa.

La SGR, in conformità con le disposizioni vigenti, ha adottato un'apposita Policy in materia di incentivi, con l'obiettivo di:

- definire i criteri generali che consentono alla SGR di valutare la legittimità e l'ammissibilità dei pagamenti e delle prestazioni non monetarie ricevute/pagate;
- descrivere la struttura commissionale applicata alle diverse tipologie di prodotti offerti dalla SGR;
- analizzare gli impatti della struttura commissionale applicata a prodotti e servizi derivanti dall'applicazione della normativa di riferimento.